

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

**Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.**

**Art. 3**

*(Modifica all' articolo 5 della legge regionale 32/1995 )*

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 32/1995 le parole << Detti produttori non hanno più diritto ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 12. >> sono soppresse.